

FOGLIO INFORMATIVO relativo ai CREDITI DI FIRMA

Sezione I – Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Monte Pruno di ROSCIGNO e di LAURINO Società Cooperativa

Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A159517

Sede legale in ROSCIGNO, via IV Novembre - e-mail trasparenza@bccmontepruno.it -
 Registro delle Imprese di SALERNO n.115469 – Partita IVA 00269570651 - Cod. ABI 08784-1 -
 Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4673.0.0 e numero di codice
 meccanografico 8784.1 - Capitale sociale euro 734.092 e riserve euro 16.853.252, come da
 bilancio 2008 regolarmente approvato - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
 Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da
 banche appartenenti al Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Spese di istruttoria:

spese fisiche

0,50% dell'importo
 minimo € 25,00 - massimo € 250,00

spese giuridiche

1,00% dell'importo
 minimo € 100,00 - massimo € 500,00

Commissioni su crediti di firma:

• **Garantite da titoli di Stato e/o equivalenti:**

1. Fino a € 25.000,00 commissione dell'1,00% annuo minimo € 25,00
2. Oltre € 25.000,00 commissione dello 0,50% annuo minimo € 250,00

• **Non assistite da garanzie reali:**

1. Fino a € 25.000,00 commissione del 2,00% annuo minimo € 50,00
2. Oltre € 25.000,00 commissione del 1,50% annuo minimo € 500,00

• **Per partecipare a gare di appalto (provvisorie):**

1. Fino ad € 500,00 € 25,00;
2. Da € 500,01 ad € 2.500,00 € 40,00;
3. Oltre € 2.500,00 € 80,00.

Imposta di bollo: nella misura prevista dalla Tariffa vigente

Rimborso spese per informativa precontrattuale € 2,00

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Nelle fideiussioni passive la banca assume l'obbligo di pagare ad un terzo (creditore) l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale).

Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia.

Inoltre:

- il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca;
- per eventuali controversie con clienti che non rivestono la qualifica di consumatore è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.

Nei crediti di avallo la banca (avallante) che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro il cliente (avallato).

Nei crediti di accettazione il cliente deve provvedere a mettere a disposizione della banca accettante i fondi necessari alla estinzione delle tratte prima della loro scadenza.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca.

Reclami: per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Legenda

Avallo: Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.

Fideiussione: Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Accettazione: Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.

Data, maggio 2009